

STATUTO

NUOVA ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO VERNOTICO BR VIA
LIBERTA' 18

Numero REA: BR - 147713

Codice fiscale: 02460910744

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"NUOVA ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I° - Denominazione - sede - durata - attività:

ART.1 - E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, ai sensi di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, denominata: "NUOVA ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società è disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per la società a responsabilità limitata.

La cooperativa, senza fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra società e soci, saranno previsti e disciplinati in apposito regolamento che sarà predisposto dall'organo amministrativo e verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 ultimo comma c.c.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi. Gli Amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio ai sensi dell'art. 2513 c.c.

In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità prevalente la società:

- 1) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati del 2,5%;
- 2) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- 4) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero suo patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.2 - La società ha sede in San Pietro Vernotico, all'indirizzo che risulterà indicato nel Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà modificare detto indirizzo nell'ambito del Comune di sede ed istituire filiali, agenzie e rappresentanze e provvedere alla loro soppressione.

Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro Imprese.

ART.3 - La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea. In caso di proroga della durata spetta al socio dis-

senziante il diritto di recesso che verrà esercitato nei modi e nei termini di cui al successivo art. 10.

ART.4 - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

ART.5 - La società, che è retta e disciplinata secondo il

principio della mutualità, senza finalità speculative, ha per

oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

A) SETTORE IGIENE AMBIENTALE:

- raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, civili, industriali;
- raccolta, trasporto, selezione e adeguamento volumetrico e ogni altra attività annessa e connessa al riciclaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
- realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per termodistruzione, incenerimento e riciclaggio dei rifiuti;
- commercializzazione ed intermediazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- realizzazione e gestione di impianti di sollevamento, potabilizzazione, depurazione e trattamento delle acque civili, industriali e di vegetazione;
- censimento delle risorse idriche, piano di risanamento delle acque e del controllo anti-inquinamento;
- trattamento, compattazione e inertizzazione dei fanghi;
- risanamento e disinquinamento di aree urbane, extraurbane costiere, militari e di acque dolci e marine;
- servizi di ricerca e sviluppo, di consulenza organizzativa, logistica e amministrativa nel settore ambientale e di sicurezza.

B) SETTORE SANIFICAZIONE AMBIENTALE:

- prestazione di servizi di pulizia civili, industriali, ospedalieri, di case di cura, di cliniche, di comunità, disinfestazione generale con impiego anche di gas tossici, di sterilizzazione, di disinfestazioni, di sanificazione e di derattizzazione;
- diserbì chimici, meccanici e manuali;
- servizi di "dissuasione" per colombi;
- pulizie e setacciamento di sabbie e grandi arenili;

C) SETTORE SERVIZI VARI:

- verifica sulla stabilità e sicurezza degli edifici pubblici e privati;
- controllo, verifica e manutenzione di stabili privati e/o pubblici ivi compresi gli impianti termici, elettrici, idrici telefonici civili ed industriali con tutte le opere relative a tale attività (pitturazione, idraulica, elettrica, ecc.);
- effettuazione di lavori di impiantistica nel settore idro-termo-idraulico ed elettrico e di qualsiasi altra forma di impiantistica in generale;
- gestione di servizi igienici fissi, noleggio di bagni mobili e fissi, compresa la loro costruzione e vendita, anche di prefabbricati in genere;
- costruzione e gestione di canili pubblici e privati, ivi comprese l'attività di rifugio e custodia, con annessi servizi veterinari;
- organizzazione e gestione del servizio di biglietteria per spettacoli, manifestazioni, congressi, del servizio di ri-

scossione dei tributi comunali, provinciali e regionali e di

qualsivoglia genere;

- gestione flusso e deflusso folla locali pubblici e privati;
- organizzazione di trasporti collettivi a scopo di vacanza e a scopo culturale, di accompagnamento disabili, handicappati ed anziani, di pendolari per motivi scolastici e/o di lavoro, o di utenti di aree di parcheggio;
- costruzione anche in concessione, organizzazione, gestione; con o senza servizi di custodia e vigilanza non armata di parcheggi ed aree pubbliche e/o private;
- organizzazione e gestione di centri di campeggio anche con roulotte, di arenili e spiagge, di boschi e pinete di campi sportivi ed attrezzature sportive, di palestre, di centri ricreativi e di animazione culturale, artistica e ludica, con annessi servizi di ristorazione;
- organizzazione e gestione della ristorazione di collettività scolastica pubblica e privata e/o aziendale, di mense, refettori e simili, spacci, ristoranti, compreso il confezionamento, il porzionamento e la distribuzione dei pasti;
- servizi di rimozione macchine, manipolazione merci, logistica e facchinaggio in genere, trasporti, traslochi e simili;
- gestione di lavanderie;
- servizi di tipo alberghiero come rifacimento letti e simili anche a comunità pubbliche;
- servizi di portierato, centralino e radio ricetrasmittente, guardiania e vigilanza non armata;
- gestione integrata dei servizi cimiteriali, nonché costruzione e vendita di cappelle e loculi;
- produzione energetica da fonti alternative interconnesse ai vari impianti, compresi i servizi amministrativi e tecnici;
- difesa del verde pubblico e privato, con specifici interventi antiparassitari, nutrizionali, idrici e di impianto, reimpianto, ivi compresa la tutela del patrimonio forestale, con interventi integrati di stazioni per la prevenzione degli incendi ed antincendio;
- realizzazione e gestione di impianti esterni ed interni di illuminazione, climatizzazione;
- sostituzione di attrezzature per il controllo dei consumi, con relative letture per i conseguenti addebiti, anche in via informatica e telematica;
- installazione e manutenzione di impianti di sicurezza e di pubblica utilità;
- servizi di telecomunicazione, di trasferimento tecnologico e di intermediazione utile all'impresa ed agli enti pubblici e privati;
- servizi di gestione, per conto proprio e di terzi, di biblioteche, di segreteria e di servizi tecnico-amministrativi;
- servizi di civilizzazione di pertinenze stradali, comunali, provinciali e statali, ivi compresi i loro arredi, la segnaletica orizzontale, verticale e semaforica;

- servizi di assistenza tecnica ed ausiliaria (ATA) nelle

scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le università degli studi, gli istituti di formazione professionale;

- servizi in materia di motorizzazione civile, rilevazione notizie P.R.A.;

- servizi per i trattamenti pensionistici;

- servizi di meccanografica e terminali;

- gestione ed amministrazione di aziende agrarie, turistiche ed agrituristiche, di trasformazione e alimentari;

- servizi di censimento, valorizzazione, inventariazione, valutazione di patrimoni immobiliari, pubblici e privati;

- servizi di controllo dei beni culturali, architettonici, artistici;

- servizi di rimozione di scritte murali, di graffiti e "murali" in genere.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Società potrà:

- provvedere all'acquisto, nell'interesse collettivo, di macchine, attrezzature e mezzi tecnici necessari allo scopo;

- stipulare contratti, convenzioni ed appalti con pubbliche e private amministrazioni;

- richiedere, nell'ambito delle leggi vigenti ed emanande, contributi a fondo perduto e/o in conto capitale nonché mutui integrativi necessari all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;

- compiere ogni altra operazione commerciale, industriale e finanziaria, di natura mobiliare ed immobiliare, che sia connessa e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II° - Capitale e quote

ART.6 - Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25,00 (Euro venticinque) ciascuna.

Le quote sociali sono indivisibili ed intrasferibili per causa di morte.

Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi a terzi estranei alla società senza il consenso prestato per iscritto dall'Organo amministrativo della società.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione deve pertanto notificare la propria proposta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzativo o di diniego entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

Mancando anche il consenso dell'assemblea, il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa potrà esercitare il diritto di recesso.

Titolo III° - Soci

ART.7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi in qualità di soci i lavoratori di ambo i sessi, di cittadinanza italiana, che abbiano conseguito la capacità di agire e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare per il suo sviluppo.

Possono essere altresì ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi in numero non superiore ai limiti consentiti dalla legge.

In nessun caso può essere socio colui che eserciti in proprio impresa identica o affine a quella esercitata dalla cooperativa o in concorrenza con quest'ultima, salvo espressa e specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Possono essere, altresì ammessi, anche soci sovventori nei limiti consentiti dalla legge nella misura idonea a non perdere i requisiti della mutualità prevalente.

ART.8 - Chi intende essere ammesso come socio presenterà all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva capacità di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di obbligarsi a rispettare lo statuto sociale, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.9 - I soci momentaneamente non impegnati in modo diretto nell'attività della cooperativa potranno svolgere la loro attività presso terzi esercenti imprese che esplicano attività anche identiche a quelle della cooperativa,previa autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo della Cooperativa.

TITOLO IV° - Recesso - esclusione - morte del socio:

ART.10 - Il socio può recedere dalla società oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli previsti dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R. Questo dovrà esaminare la richiesta entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e comunicarla al socio. In caso di rigetto della domanda il socio potrà proporre opposizione in via giudiziaria.

Può essere escluso dalla società il socio che si trovi nelle condizioni previste dall'art.2533 c.c.

Il caso di morte del socio i suoi eredi avranno diritto alla liquidazione della quota del socio defunto.

In tutti i casi di recesso,esclusione o morte del socio,per la liquidazione della quota del socio uscente,si applicherà l'art.2535 c.c.

TITOLO V° - Trattamento economico dei soci:

ART.11 - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari,compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativo e pertanto con le esigenze sociali.

I ristorni ai soci andranno effettuati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo criteri approvati dall'Assemblea che approva il bilancio.

TITOLO VI° - Assemblea:

ART.12 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni,prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Essa viene convocata dall'Organo Amministrativo della Società, anche fuori della Sede sociale,purchè in Italia,a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita ai Soci, almeno giorni otto liberi prima di quello fissato per l'Adunanza, nel domicilio dei medesimi.

Nella lettera di convocazione,nella quale dovranno essere specificati giorno,ora e luogo di riunione,dovrà essere indicato l'Ordine del Giorno.

Con la stessa lettera potrà essere fissata l'Adunanza di seconda convocazione,nella ipotesi che la prima vada deserta. La seconda convocazione non potrà essere fissata per lo stesso giorno della prima. In seconda convocazione valgono le

stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, che non sia Amministratore o dipendente della Società, mediante delega scritta. La delega conferita per la prima convocazione conserva la sua validità anche per la seconda convocazione.

Il diritto di ciascun Socio ad intervenire nelle Assemblee, così come la regolarità della delega, saranno accertati dal Presidente dell'Assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora, in proprio o per delega, vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano o siano informati l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale della società, se nominato.

L'Organo amministrativo ed il Collegio sindacale si intendono informati qualora abbiano dichiarato preventivamente e per iscritto, con documento da conservarsi negli atti della società, di essere a conoscenza della riunione e degli argomenti da trattare e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In sua assenza, per legittimo impedimento, l'Assemblea designa il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Le deliberazioni delle Assemblee sono fatte constatare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, il verbale viene redatto da Notaio.

Nelle Assemblee ciascun Socio avrà diritto ad un voto qualunque sia la sua partecipazione nel capitale della società.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina delle cariche sociali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti in assemblea.

Restano salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse e specifiche maggioranze.

TITOLO VII° - Amministrazione:

ART.13 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico eletto dall'Assemblea fra i Soci cooperatori. L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente sono a lui conferite tutte quelle facoltà e quei poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei Soci.

Egli ha quindi, tra le altre, le facoltà: di acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili registrati, mobili e diritti reali di godimento; di consentire ad iscrizioni, cancellazioni

ed annotamenti ipotecari;di rinunciare ad ipoteche legali,e-
sonerando i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari
da ogni loro personale responsabilità al riguardo; di dare
fidejussioni e garanzie sia personali che reali anche a favo-
re di terzi; di transigere e compromettere ad arbitri, anche
amichevoli compositori,nei casi non vietati dalla legge;di
autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici
del Debito Pubblico,della Cassa Depositi e Prestiti, presso
Banche ed Istituti di Credito in genere nonchè presso ogni
altro Ufficio ed Ente sia pubblico che privato;di stipulare
contratti ed assumere appalti con pubbliche e private ammini-
strazioni,provvedendo a tutte le pratiche relative e conse-
guenziali;di nominare avvocati e procuratori alle liti; di
autorizzare l'esercizio delle azioni giudiziarie sia attive
che passive dinanzi a tutte le Giurisdizioni (Ordinarie e
Speciali) ed in qualsiasi grado del giudizio;di nominare pro-
curatori ad negotia sia per singoli affari che per intere ca-
tegorie di affari,stabilendone i poteri ed i compensi.
All'Amministratore Unico della Società spetta la firma socia-
le e la rappresentanza generale della Società di fronte ai
terzi ed in giudizio.
Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno,la stessa potrà nomina-
re, in luogo dell'Amministratore Unico,un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto da tre membri scelti tra i soci coopera-
tori.
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica
tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un
Presidente ed un Vice Presidente,che sostituisca il Presiden-
te nei casi di assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato ese-
cutivo o uno o più Amministratori delegati,stabilendone i
poteri.
Il Consiglio di Amministrazione,quando nominato,si riunisce
sia presso la sede sociale sia altrove tutte le volte che il
Presidente lo giudichi necessario od utile,ovvero quando ne
sia fatta richiesta da due dei suoi componenti.
La convocazione del Consiglio deve essere fatta con avviso da
farsi pervenire ai consiglieri e ai sindaci,se nominati,alme-
no tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei
casi di urgenza il termine è ridotto ad un giorno. L'avviso
di convocazione può essere spedito anche a mezzo telefax,po-
sta telematica o altro sistema,purchè risulti documentato e
garantito il ricevimento nel termine sopra stabilito.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione,si richiede la presenza effettiva ed il voto favo-
revole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte
constatare da processo verbale firmato dal Presidente e da u-
no dei suoi membri,nella veste di segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, quando nominato, è investito

degli stessi poteri spettanti all'Amministratore Unico.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando nominato, spetta la firma sociale e la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

TITOLO VIII° - Organo di controllo:

ART.14 - Divenendo obbligatorio per legge, verrà nominato il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I Componenti il Collegio sindacale dovranno avere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e saranno investiti dei compiti di cui all'art.2403 c.c.

Il Collegio sindacale avrà anche il controllo contabile sulla società.

TITOLO IX° - Esercizio sociale - Bilancio:

ART:15 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo della Società procederà alla formazione del bilancio Sociale con il conto profitti e perdite, nei modi di legge.

Quando particolari esigenze di ordine sostanziale e/o fiscale lo richiederanno, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera: sulla ripartizione dei ristorni; sulla quota di utili da destinare a riserva legale a norma dell'art.2545 quater primo comma c.c.; sulla quota di utili da destinare al Fondo mutualistico a norma dell'art.2545 quater secondo comma c.c. ; sulla destinazione degli utili, che dovranno essere attribuiti come segue:
- ai soci verrà attribuito un dividendo non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di punti due e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il rimanente importo verrà destinato a fondo di riserva indisponibile.

Il pagamento degli utili verrà effettuato presso la Cassa designata dall'Organo Amministrativo della Società ed entro il termine che verrà fissato annualmente dallo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

E' salvo, in ogni caso, il potere dell'assemblea di creare riserve disponibili e/o riserve indivisibili nei limiti prescritti dalla vigente normativa.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici con i soci. La distribuzione dei ristorni potrà essere effettuata anche nel modo indicato dall'art. 2545-sexies c.c.

TITOLO X° - Scioglimento e liquidazione:

ART.16 - Verificandosi ipotesi di scioglimento della società previste dalla legge, l'Organo Amministrativo dovrà effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari prescritti e convocare l'Assemblea che determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri in osservanza delle norme inderogabili di legge. L'intero patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai Soci ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma dell'art.2514 c.c.

TITOLO XI° - Clausola compromissoria:

ART.17 - Nei limiti consentiti dalla legge, qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci o fra alcuni di essi, loro eredi e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società ed a richiesta della parte più diligente. L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo impugnabile secondo diritto. Le relative spese staranno a carico del soccombente. Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO XII° - norma generale di rinvio:

ART.18 - Per quant'altro non previsto si applicano le norme di legge in materia.

F.to GEMMA Antonio

F.to NOTAIO CAFARO ANTONELLA MARIA

Risultano firme marginali ed apposto sigillo notarile.

[illegible]